



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 38

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione dei terreni appartenenti al Demanio Idrico Provinciale siti nel Comune di Mezzolombardo, area "Ex Combattenti", pp. ff. 698/15-698/17-698/21 in C.C. Mezzolombardo.

Il giorno 03/03/2020 alle ore 18,20

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) BETALLI FRANCESCO	Assessore	Presente
3) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) SOMADOSSI NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Valerio Bazzanella.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione dei terreni appartenenti al Demanio Idrico Provinciale siti nel Comune di Mezzolombardo, area "Ex Combattenti", pp. ff. 698/15-698/17-698/21 in C.C. Mezzolombardo.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

a sud dell'abitato nel Comune di Mezzolombardo, a valle del ponte della Rupe in sinistra orografica del fiume Noce, tra l'attuale corso dell'alveo ed il vecchio alveo è presente un'area denominata "Ex Combattenti". L'area, destinata ad uso agricolo ed attualmente coltivata a vigneto, appartiene al Demanio Idrico della Provincia Autonoma di Trento ed è identificata da una serie di particelle fondiarie numerate dalla 698/13 alla 698/22.

Nel corso degli anni la superficie dell'area è stata ridimensionata per la messa in sicurezza dell'alveo del fiume Noce, in virtù delle norme susseguite in ambito di sicurezza e salvaguardia ai fini idraulici e naturalistici.

Al fine di salvaguardare il notevole sacrificio fatto dai reduci della guerra per il recupero e la trasformazione di dette aree e conservare le potenzialità economiche legate alla coltivazione, l'Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia di Trento la concessione dei terreni in argomento.

Con concessione n. di reg. 12/2020/S138 di data 28 gennaio 2020 la Provincia ha quindi affidato al Comune di Mezzolombardo i primi tre lotti dell'area "Ex Combattenti" affinché procedesse alla gestione degli stessi mediante subconcessione a soggetti idonei da individuare nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 di data 6 settembre 2013.

Al fine di procedere all'attivazione delle procedure di assegnazione in subconcessione dei lotti ai soggetti in possesso dei requisiti che ne faranno richiesta, si rende necessario stabilire i criteri per l'assegnazione e la gestione dei terreni appartenenti al Demanio Idrico provinciale, elaborati sulla base di quanto stabilito dalla Legge 203/1982 e dalla citata delibera della Giunta provinciale n. 1862/2013.

I criteri oggetto della presente deliberazione sono stati inviati, con nota prot. 1668 in data 19 febbraio 2019, alla CIA Agricoltori Italiani Sede di Trento, alla Coldiretti Trento ed alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Bacini Montani, per eventuali osservazioni.

La CIA Agricoltori Italiani, in risposta alla richiesta di parere, ha formulato una proposta relativa ad una specifica da inserire all'art. 3 dei criteri, che si ritiene di accogliere. Non risultano pervenute altre osservazioni.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 290 dd. 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato l'atto di concessione contenente le norme e le condizioni per l'utilizzo e la gestione ad uso agricolo di parte dell'area "Ex Combattenti";

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.2 del 14.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. parte finanziaria relativo agli esercizi 2020/2022 e la delibera di Giunta n. 21 dd. 04.02.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici per gli esercizi 2020/2022, vigenti fino all'approvazione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DATO atto che il presente non è atto di gestione e che dunque non rientra nella competenza dei funzionari;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Valerio Bazzanella.

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime - parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – dott.ssa Elisabetta Brighenti;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, considerata la necessità di garantire la corretta coltivazione dei fondi

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'assegnazione e la gestione in subconcessione dei terreni appartenenti al Demanio Idrico Provinciale siti nel Comune di Mezzolombardo, ai sensi della Legge 203/1982 e della delibera della Giunta provinciale n. 1862/2013, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Segretario generale alla redazione dell'avviso per l'assegnazione dei lotti secondo i criteri approvati al precedente punto 1 fissando in 20 giorni la pubblicazione di detto avviso all'albo telematico e sul sito istituzionale del Comune;
3. di stabilire che ai soggetti risultati idonei e assegnatari dei lotti verranno addebitate le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per i lavori di potatura delle vigne attualmente a dimora sui fondi;
4. di dichiarare ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

MB/mf

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
PROVINCIA DI TRENTO

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI APPARTENENTI
AL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE SITI NEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
AI SENSI DELLA LEGGE 203/82 E SUCCESSIVE MODIFICHE (PATTI AGRARI) E
DELLA DELIBERA PROVINCIALE N. 1862 DEL 6/09/2013.**

Approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 04/03/2020

Art. 1

Il Comune di Mezzolombardo, quale concessionario di alcuni terreni ad uso agricolo esistenti nell'area demaniale di proprietà della Provincia Autonoma di Trento denominata "*Ex combattenti*", individuata a valle del ponte della Rupe tra l'attuale corso dell'alveo ed il vecchio alveo del torrente Noce, si impegna a gestire i terreni stessi e quelli che verranno eventualmente concessi successivamente, secondo le prescrizioni contenute nella legge 203/1982 e successive modifiche (Patti Agrari), nella Deliberazione della Giunta provinciale 1862 del 6 settembre 2013 e nei singoli atti di concessione sottoscritti con la Provincia.

In particolare la gestione di tali terreni sarà indirizzata a:

1. favorire l'assegnazione dei lotti ai coltivatori iscritti nell'Albo degli imprenditori agricoli;
2. salvaguardare le peculiarità locali, riconoscendo il contributo dato dalla comunità di Mezzolombardo alla bonifica ed alla valorizzazione dei terreni;
3. impedire l'insorgere di situazioni anomale (subaffitti, frazionamenti, ecc.) mediante l'adozione di idonei strumenti di verifica, vigilanza e controllo delle singole posizioni;
4. garantire un utilizzo dei terreni in concessione compatibile con la specifica destinazione di difesa idraulica, cui i terreni stessi sono prioritariamente destinati;
5. ridurre i tempi di trasporto con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale.

Art. 2

Ai fini di cui all'art. 1, i terreni in concessione verranno assegnati a coltivatori agricoli e singoli privati, sulla base delle norme, dei principi e dei requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

L'assegnazione dei terreni di cui all'art. 1 viene assentita esclusivamente per uso agricolo e verrà risolta di pieno diritto in qualunque momento in caso di diversa destinazione, come pure di mancata coltivazione ovvero di cattiva o carente conduzione, di non rispetto degli impegni assunti al momento dell'assegnazione.

Art. 3

I lotti disponibili o quelli che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, dismissione, abbandono, decesso dell'assegnatario, revoca dell'assegnazione, ecc. , saranno assegnati, previa pubblicazione di apposito avviso, contenente l'elencazione dei lotti e le modalità di assegnazione degli stessi, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune di Mezzolombardo, agli operatori agricoli richiedenti, secondo l'ordine di apposita graduatoria, formulata sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

- 1) Richiedente iscritto in sezione I A.P.I.A.

punti 4

2) Richiedente iscritto in sezione II A.P.I.A	punti 2
3) Età inferiore ad anni 40	punti 3
4) Età compresa tra anni 41 e 50	punti 2
5) Accorpamento di lotto adiacente	punti 3
6) Ubicazione azienda nel Comune di Mezzolombardo	punti 6

Per l'assegnazione dei singoli appezzamenti, verrà stabilita una graduatoria per ciascun lotto indicato nella domanda che i richiedenti dovranno presentare ed il primo classificato di ciascuna graduatoria sarà il vincitore con il quale verrà stipulato apposito atto di assegnazione secondo le norme in vigore.

Ciascun richiedente, che può con distinte domande richiedere un qualsivoglia numero di lotti, ha diritto di ricevere in concessione un unico lotto fra quelli, a sua scelta, di cui risultasse vincitore nelle relative graduatorie, mentre gli altri lotti andranno rispettivamente al secondo, al terzo ed ai successivi classificati, dopo analoghe operazioni di scelta.

Non saranno ammessi alla domanda per nuove assegnazioni i coltivatori iscritti in sezione I e II A.P.I.A. già assegnatari di lotti demaniali superiori a mq. 15.000 relativi a colture intensive mentre saranno ammessi i coltivatori già assegnatari di lotti demaniali superiori a mq. 15.000 relativi a colture estensive (come ad esempio alpeggi, malghe o simili).

Sono esclusi dalla richiesta i coltivatori assegnatari di coltivazioni (frutteto, vigneto o arativo) superiori a mq. 60.000 descritti nel Fascicolo aziendale.

Non saranno inoltre ammessi alla procedura per nuove assegnazioni gli operatori e/o le aziende agricole che abbiano ceduto nell'ultimo quinquennio terreni di proprietà aventi destinazione agricola, salvo i casi di accorpamento o permuta aziendale.

Verranno sempre e comunque esclusi i richiedenti che, allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda prevista dal presente avviso, abbiano l'età superiore a 65 anni o inferiore a 18 anni.

In caso di parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata in favore del richiedente più giovane d'età.

Art. 4

Il canone annuo dovuto da ciascun assegnatario al Comune di Mezzolombardo sarà pari a quello corrisposto pro quota alla Provincia Autonoma di Trento, maggiorato della quota del 5% a titolo di rimborso spese contrattuali, fiscali e di gestione.

Il mancato pagamento della quota da parte dell'assegnatario entro i termini stabiliti dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, costituisce causa di revoca dell'assegnazione, a danno e spese dell'assegnatario.

Art. 5

L'assegnazione dei singoli lotti avrà durata pari a quella fissata nell'atto di concessione dei beni sottoscritto con la Provincia.

In particolare, sulla base dell'atto di concessione n. di reg 12/2020/S138 del 28 gennaio 2020, l'assegnazione in subconcessione ha durata di 9 anni dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2028.

Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o impianti realizzati.

L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente disciplinare.

Art. 6

L'assegnazione dei lotti da parte del Comune di Mezzolombardo potrà essere revocata in qualsiasi momento, prima dello scadere del termine stabilito, qualora i terreni demaniali concessi al Comune di Mezzolombardo dalla Provincia Autonoma di Trento dovessero servire per esigenze di pubblica utilità, senza che gli assegnatari possano opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni (anche meteorici e/o naturali) che potessero verificarsi nel periodo della assegnazione.

Art. 7

L'assegnatario si impegna a non eseguire e a non far eseguire sul terreno in oggetto qualsiasi genere di costruzione e di opera stabile, pena la revoca immediata dell'assegnazione.

Nel tratto in concessione che si sviluppa lungo la sponda del torrente Noce, dovranno essere rispettati i dettami della L. P. 8.07.1976 n. 18 e s.m.; in particolare le piantagioni dovranno essere collocate ad una distanza minima di m. 4,00 dal ciglio d'argine, inoltre non potrà essere realizzata alcuna opera, struttura o deposito nella fascia di rispetto stabilita in m. 10,00 dal ciglio d'argine - confine idraulico.

Nel caso di piene eccezionali, la zona data in assegnazione verrà utilizzata quale bacino di espansione e potrà subire allagamenti naturali, senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il Comune di Mezzolombardo declina in ogni caso qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni che le persone e le opere interessate alla concessione potessero subire, non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua cui è sotteso il terreno, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo.

Art. 8

La Provincia Autonoma di Trento, in qualità di proprietario dei lotti ed il Comune di Mezzolombardo, in qualità di concessionario, hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e conduzione degli stessi.

Il Comune di Mezzolombardo si riserva inoltre la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.

Art. 9

L'assegnazione dei lotti di terreno da parte dell'Amministrazione comunale è fatta esclusivamente a titolo personale e/o all'azienda agricola.

L'assegnatario non potrà pertanto in alcun modo ed a nessun titolo affidare la conduzione del fondo a terzi.

Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate.

Art. 10

E' esclusa la trasmissione ereditaria dei diritti assegnati.

Tuttavia in caso di morte o di cambio di conduzione all'interno dell'azienda agricola, si procederà in base agli artt. 48 e 49 della legge n. 203/82. Tale subentro dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 203/82 e s.m., dalla deliberazione provinciale n. 1862 del 6 settembre 2013, dall'atto di concessione sottoscritto con la Provincia n. di reg 12/2020/S138 del 28 gennaio 2020 e dal Codice civile.

